
Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 150

Bellinzona, 22 novembre 2024

N. 38

Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco abrogazione del 16 settembre 2024

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8420 del 17 aprile 2024,

decreta:

I
La legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003 è abrogata.

II
¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
²Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024.

Bellinzona, 16 settembre 2024

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Michele Guerra**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente abrogazione di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 20 novembre 2024 n.199).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

modifica del 17 settembre 2024

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8310 del 12 luglio 2023,

decreta:

I

La legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 è modificata come segue:

Obbligo d'informazione delle autorità

Art. 2a ¹Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i comuni, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, le informazioni necessarie per l'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di caccia.

²Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi, constatati nello svolgimento delle loro attività, che possono dare adito a un intervento del Dipartimento in base alla legislazione sulla caccia.

³Le autorità giudiziarie del Cantone trasmettono al Dipartimento le sentenze e i decreti di accusa cresciuti in giudicato riguardanti comportamenti illeciti per i quali è previsto il diniego o il ritiro della patente di caccia.

Art. 8 cpv. 1 lett. g, h e i

¹La patente di caccia è negata a chi:

(...)

g) è sottoposto a procedimento penale per crimini o delitti perpetrati nell'esercizio della caccia;

h) è privato dall'autorità competente del diritto di acquisire o possedere armi;

i) *ex lett. h*

Accertamenti preliminari

Art. 8a ¹Il Dipartimento segnala ai comuni, tramite piattaforma elettronica, i nominativi dei cacciatori domiciliati nel Comune che possono esercitare l'attività venatoria (cacciatori attivi).

²Prima del rilascio delle autorizzazioni di caccia il Comune controlla d'ufficio che la persona interessata possa esercitare l'attività venatoria.

³La piattaforma ha esclusivamente lo scopo di segnalare ai comuni i nominativi dei cacciatori che adempiono le condizioni per ottenere le autorizzazioni di caccia, al fine di impedirne il rilascio a persone che hanno in corso procedimenti penali per crimini o delitti perpetrati nell'esercizio della caccia; non può essere utilizzata per altri scopi. Sono visibili unicamente i dati anagrafici e le autorizzazioni di caccia dei cittadini del proprio Comune.

⁴Il Consiglio di Stato disciplina i particolari tramite regolamento.

Diritto di accesso alla piattaforma elettronica

Art. 8b La polizia cantonale accede alla piattaforma elettronica, in qualità di utente, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei compiti legali stabiliti dalla legge sulla polizia e da altre norme di diritto speciale.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 17 settembre 2024

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Michele Guerra**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 20 novembre 2024 n. 200).

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente l'autorizzazione alla sottoscrizione di un contratto
di locazione per una spesa annua di 102'772.80 franchi
e lo stanziamento di un credito d'investimento di 1'330'000 franchi
per la riorganizzazione logistica della sede provvisoria dell'Istituto
della formazione continua presso il Centro Monda a Camorino

del 16 settembre 2024

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8373 del 6 dicembre 2023,

decreta:

Art. 1 ¹È stanziato un credito di 1'330'000 franchi per gli adattamenti logistici e informatici necessari alla riorganizzazione della nuova sede provvisoria dell'Istituto della formazione continua, presso gli stabili del Centro Monda A e B a Camorino (Bellinzona), così suddiviso:

- a) 998'349.20 franchi iscritto nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica;
- b) 331'650.80 franchi iscritto nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Centro sistemi informativi

²L'importo sarà adeguato all'evoluzione dei costi sulla base dell'indice nazionale dei prezzi della costruzione.

Art. 2 ¹È autorizzata la sottoscrizione di un contratto con Alfred Müller AG per la locazione degli spazi necessari all'Istituto della formazione continua, presso il Centro Monda A, al map-pale 124 RFD Bellinzona-Camorino, per una pigione annua di 102'772.80 franchi, spese accessorie e di gestione escluse.

²La spesa annua relativa alla locazione sarà iscritta al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica.

Art. 3 ¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Esso entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 16 settembre 2024

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Michele Guerra**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto legislativo nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 20 novembre 2024 n. 201).

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente la concessione di un credito quadro di 14'000'000
di franchi per il periodo 2024–2027 destinato agli aiuti
agli investimenti comunali ai sensi degli articoli 14 e 14a
della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale

del 16 settembre 2024

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8415 del 10 aprile 2024,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito quadro di 14'000'000 di franchi per il periodo 2024–2027 destinato agli aiuti agli investimenti comunali ai sensi degli articoli 14 e 14a della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.

Art. 2 Il Consiglio di Stato è competente per la ripartizione del credito quadro in singoli crediti d'impegno.

Art. 3 Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.

Art. 4 ¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Esso entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 16 settembre 2024

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Michele Guerra**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto legislativo nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 20 novembre 2024 n. 202).

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente la richiesta di un credito quadro netto di 100 milioni
di franchi per la continuazione del programma di incentivi
concernente la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza
energetiche, la produzione di energia termica e la promozione
dell'informazione nel settore dell'energia

del 17 settembre 2024

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8385 del 20 dicembre 2023,
visto il rapporto della Commissione gestione e finanze n. 8385 R del 3 settembre 2024

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito quadro netto di 100 milioni di franchi e autorizzazione alla spesa di 200 milioni di franchi per la continuazione del programma di incentivi concernente la decarbonizzazione tramite la conversione delle energie di origine fossile, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili e la promozione della formazione continua, dell'informazione, della sensibilizzazione e della consulenza nel settore dell'energia.

Art. 2 Il Consiglio di Stato ripartisce il credito quadro in crediti d'impegno in funzione delle esigenze del programma d'incentivi.

Art. 3 ¹Il Consiglio di Stato fissa, mediante decreto esecutivo, i criteri per la determinazione dei sussidi.

²Per l'attuazione dei compiti di formazione, postformazione e consulenza nel settore dell'energia, il Consiglio di Stato può attribuire un mandato di prestazione all'Associazione Ticino-Energia.

Art. 4 Il Consiglio di Stato presenta annualmente un rapporto comprendente il rendiconto delle misure di promozione intraprese e l'analisi sui risultati ottenuti e la loro efficacia.

Art. 5 ¹Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

²I contributi federali saranno accreditati alla corrispondente voce d'entrata.

Art. 6 ¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo, a meno che il Gran Consiglio non decida di sottoporlo al voto popolare.

²Esso entra in vigore immediatamente e decade il 31 dicembre 2031.

Bellinzona, 17 settembre 2024

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Michele Guerra**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto legislativo nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 20 novembre 2024 n. 203).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito netto di 1'263'530
franchi e l'autorizzazione a effettuare una spesa di 2'178'500
franchi per la realizzazione del marciapiede ciclopedonale
tratto Scuole Medie-Nucleo nel Comune di Canobbio

del 17 settembre 2024

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8387 del 10 gennaio 2024,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito netto di 1'263'530 franchi ed è autorizzata la spesa di 2'178'500 franchi per la realizzazione del marciapiede ciclopedonale tratto Scuole Medie-Nucleo nel Comune di Canobbio.

Art. 2 Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritti nelle rispettive voci d'entrata.

Art. 3 ¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
²Esso entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 17 settembre 2024

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Michele Guerra**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto legislativo nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 20 novembre 2024 n. 204).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito netto di 20'566'000
franchi e l'autorizzazione alla spesa di 49'430'000 franchi per
l'esecuzione della riqualifica e riorganizzazione rampe autostradali
svincolo Lugano Nord, nell'ambito dell'attuazione delle opere
del Programma di agglomerato del Luganese

del 17 settembre 2024

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8387 del 10 gennaio 2024,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito netto di 20'566'000 franchi ed è autorizzata la spesa di 49'430'000 franchi per la progettazione e l'esecuzione della riqualifica e riorganizzazione delle rampe autostradali svincolo Lugano Nord (viabilità Porta ovest), nell'ambito dell'attuazione delle opere del Programma di agglomerato del Luganese (Misure TIM 2.7 e ML R4.10 di PAL3).

Art. 2 Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritte nelle rispettive voci d'entrata.

Art. 3 ¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
²Esso entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 17 settembre 2024

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Michele Guerra**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto legislativo nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 20 novembre 2024 n. 205).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito netto di 7'800'000
franchi e l'autorizzazione alla spesa di 12'000'000 di franchi
per la continuazione del Piano di pronto intervento nell'ambito
del Piano dei trasporti del Luganese (nona fase)

del 17 settembre 2024

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8387 del 10 gennaio 2024,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito netto di 7'800'000 franchi ed è autorizzata la spesa di 12'000'000 di franchi per la continuazione del Piano di pronto intervento (PPI) nell'ambito del Piano dei trasporti del Luganese (nona fase).

Art. 2 Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritte nelle rispettive voci d'entrata.

Art. 3 ¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Esso entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 17 settembre 2024

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Michele Guerra**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto legislativo nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 20 novembre 2024 n. 206).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito di 11'526'063 franchi
per il sussidio delle opere di canalizzazione e di depurazione
delle acque luride approvate nel 2023 a favore di 37 comuni
e di ulteriori crediti per complessivi 1'269'652 franchi a favore
del Consorzio depurazione acque di Lugano e dintorni
e del Consorzio depurazione acque di Chiasso e dintorni
del 17 settembre 2024

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8410 del 20 marzo 2024,

decreta:

Art. 1 A favore di 37 comuni è stanziato un credito di 11'526'063 franchi così ripartito:

Comuni	Preventivo (franchi)	Percentuale sussidio	Sussidio (franchi)
AGNO	308'000.-	20%	61'600.-
AIROLO	185'000.-	40%	74'000.-
AROGNO	29'800.-	40%	11'920.-
ASCONA	670'000.-	10%	67'000.-
BELLINZONA	1'080'000.-	30%	324'000.-
BODIO	1'177'155.-	30%	353'147.-
CAPRIASCA	1'319'500.-	30%	395'850.-
CASLANO	237'000.-	30%	71'100.-
CENTOVALLI	211'000.-	40%	84'400.-
CHIASSO	53'665.-	10%	5'367.-
COLDRERIO	370'000.-	30%	111'000.-
COMANO	143'000.-	10%	14'300.-
FAIDO	608'300.-	50%	304'150.-
GAMBAROGNO	931'010.-	30%	279'303.-
GORDOLA	374'583.-	20%	74'917.-
ISONE	6'147'000.-	47.62%	2'927'201.-
LOSONE	1'947'670.-	30%	584'301.-
LUGANO	3'823'000.-	10%	382'300.-
LUMINO	710'500.-	30%	213'150.-
MASSAGNO	5'547'000.-	10%	554'700.-
MENDRISIO	3'871'800.-	20%	774'360.-
MORBIO INFERIORE	2'719'000.-	30%	815'700.-
MURALTO	195'000.-	20%	39'000.-
NEGGIO	774'000.-	20%	154'800.-
NOVAZZANO	3'263'000.-	10%	326'300.-
ORIGLIO	270'000.-	10%	27'000.-
PARADISO	751'000.-	10%	75'100.-

Comuni	Preventivo (franchi)	Percentuale sussidio	Sussidio (franchi)
PERSONICO	171'600.-	40%	68'640.-
PORZA	140'000.-	10%	14'000.-
PURA	464'000.-	30%	139'200.-
SANT'ANTONINO	950'258.-	20%	190'052.-
SERRAVALLE	4'016'000.-	40%	1'606'400.-
STABIO	658'355.-	10%	65'836.-
TENERO-CONTRA	627'069.-	30%	188'121.-
TERRE DI PEDEMONTE	197'500.-	30%	59'250.-
VERNATE	54'000.-	10%	5'400.-
VERZASCA	208'000.-	40%	83'200.-

Art. 2 A favore del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED) è stanziato un credito di 1'216'243 franchi.

Art. 3 A favore del Consorzio depurazione acque Chiasso e dintorni (CDACD) è stanziato un credito di 53'409 franchi.

Art. 4 I crediti oggetto del presente decreto sono iscritti al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione dell'aria dell'acqua e del suolo.

Art. 5 Il versamento dei sussidi è subordinato al collaudo delle opere da parte dello Stato, Sezione protezione dell'aria dell'acqua e del suolo, e al prelievo dei contributi di costruzione da parte dei Comuni.

Art. 6 Il diritto al versamento dei sussidi di cui agli articoli 1 e 2 si prescrive, giusta l'articolo 20 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 7 ¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
²Esso entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 17 settembre 2024

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Michele Guerra**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto legislativo nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 20 novembre 2024 n. 207).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito quadro netto
di 7'893'000 franchi e l'autorizzazione alla spesa di 16'553'000
franchi per l'attuazione del Programma d'agglomerato
del Mendrisiotto di terza generazione

del 17 settembre 2024

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8424 del 30 aprile 2024,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito quadro netto di 7'893'000 franchi ed è autorizzata la spesa di 16'553'000 franchi per l'attuazione del Programma d'agglomerato del Mendrisiotto di terza generazione quale complemento del credito concesso con il messaggio n. 7996 del 12 maggio 2021, per un totale di 17'575'000 franchi.

Art. 2 Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritte nelle rispettive voci d'entrata.

Art. 3 È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito in singoli crediti d'opera.

Art. 4 ¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
²Esso entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 17 settembre 2024

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Michele Guerra**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto legislativo nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 20 novembre 2024 n. 208).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito complessivo
di 6'530'803 franchi per il sussidio della ristrutturazione
e dell'ammodernamento del trattamento acque dell'impianto
di depurazione di Bioggio del Consorzio depurazione acque
Lugano e dintorni

del 17 settembre 2024

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8249 del 15 marzo 2023,

decreta:

Art. 1 ¹A favore del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED) è stanziato un credito massimo di 6'530'803 franchi per il sussidio della ristrutturazione e dell'ammodernamento del trattamento acque dell'impianto di depurazione di Bioggio.

²Dall'importo summenzionato verrà dedotta la quota parte a carico della Confederazione, Ufficio federale dell'ambiente, per il sussidio del nuovo stadio di eliminazione dei microinquinanti organici, che sarà stabilita in corso d'opera.

Art. 2 Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del Territorio, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Art. 3 Il versamento dei sussidi è subordinato al collaudo delle opere da parte dello Stato, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Art. 4 ¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Esso entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 17 settembre 2024

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Michele Guerra**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto legislativo nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 20 novembre 2024 n. 209).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito netto di 1'655'000
franchi e l'autorizzazione alla spesa di 3'800'000 franchi
quale aggiornamento del credito per la realizzazione
delle passerelle ciclopedonali Spada e Sarone,
tratto Lugaggia-Sonvico nei Comuni di Capriasca e Lugano,
per un totale di 12'525'000 franchi

del 17 settembre 2024

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8432 del 29 maggio 2024,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito netto di 1'655'000 franchi ed è autorizzata la spesa di 3'800'000 franchi, quale aggiornamento del credito per la realizzazione delle passerelle ciclopedonali Spada e Sarone, tratto Lugaggia-Sonvico, nei Comuni di Capriasca e Lugano, per un totale di 12'525'000 franchi.

Art. 2 Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritte nelle rispettive voci d'entrata.

Art. 3 ¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
²Esso entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 17 settembre 2024

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Michele Guerra**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto legislativo nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 20 novembre 2024 n. 210).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente la richiesta di un credito quadro d'investimento
di 3'500'000 franchi destinato al finanziamento delle analisi
di fattibilità e studi pianificatori per nuove discariche, progetti
di riqualifica territoriale e iniziative nel settore del riciclaggio
dei rifiuti edili minerali

del 17 settembre 2024

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8368 del 29 novembre 2023,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito quadro d'investimento di 3'500'000 franchi destinato al finanziamento delle analisi di fattibilità e studi pianificatori per nuove discariche, progetti di riqualifica territoriale e iniziative nel settore del riciclaggio dei rifiuti edili minerali.

Art. 2 Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Art. 3 È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito quadro in singoli crediti d'opera.

Art. 4 ¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
²Esso entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 17 settembre 2024

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Michele Guerra**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto legislativo nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 20 novembre 2024 n. 211).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente l'approvazione del progetto integrale riguardante
la realizzazione degli interventi necessari alla protezione
della strada del Passo del Lucomagno in territorio del Comune
di Blenio e lo stanziamento di un credito di 5'308'080 franchi quale
sussidio cantonale e l'autorizzazione alla spesa di 11'328'000
franchi quale sussidio complessivo cantonale e federale

del 17 settembre 2024

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8439 del 5 giugno 2024,

decreta:

Art. 1 È approvato il progetto integrale per la realizzazione degli interventi necessari alla protezione della strada del Passo del Lucomagno nel Comune di Blenio.

Art. 2 ¹È accordato un sussidio cantonale di 5'308'080 franchi al Comune di Blenio, per il sussidiamento degli interventi previsti nell'ambito del progetto integrale nei boschi di protezione a monte della strada cantonale del Passo del Lucomagno.

²Il contributo federale a favore del Comune di Blenio ammonta a 6'019'920 franchi.

Art. 3 Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione forestale.

Art. 4 I lavori saranno eseguiti sotto la supervisione del Dipartimento del territorio, per il tramite della Sezione forestale.

Art. 5 I sussidi saranno versati in base alle liquidazioni debitamente approvate dalla Sezione forestale e saldate.

Art. 6 Il Comune di Blenio si impegna alla realizzazione completa dei lavori progettati e a garantire in futuro interventi regolari, volti ad assicurare a lungo termine la sicurezza del territorio.

Art. 7 ¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Esso entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 17 settembre 2024

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Michele Guerra**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto legislativo nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 20 novembre 2024 n. 212).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo
concernente la concessione alla Fondazione Casa Anziani
Regionale San Donato di un contributo unico di CHF 1'600'000.00
per le opere di ampliamento della Casa per anziani San Donato
di Intragna

del 17 settembre 2024

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LANz);
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8461 del 10 luglio 2024,

decreta:

Art. 1 ¹Alla Fondazione Casa Anziani Regione San Donato è accordato un contributo unico a fondo perso di CHF 1'600'000.00 per le opere di ampliamento della Casa per anziani San Donato di Intragna, Centovalli.

²Il contributo non sarà adeguato all'evoluzione dell'indice medio dei costi di costruzione.

Art. 2 Il credito di cui all'articolo 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, il quale è istanza esecutiva competente per il suddetto credito.

Art. 3 Il contributo è condizionato all'applicazione per tutte le opere previste della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP).

Art. 4 ¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Esso entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 17 settembre 2024

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Michele Guerra**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto legislativo nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 20 novembre 2024 n. 213).

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico

del 20 novembre 2024

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sul salario minimo dell'11 dicembre 2019, in particolare gli articoli 4 e 10 capoverso 3, e il relativo regolamento del 18 novembre 2020,

decreta:

Art. 1 Il salario minimo orario lordo per settore economico corrisponde a quanto indicato nell'allegato.

Art. 2 Il decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico del 4 ottobre 2023 è abrogato.

Art. 3 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° dicembre 2024.

Bellinzona, 20 novembre 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Salari minimi differenziati per ramo economico (settore privato e pubblico)

Il salario minimo orario lordo per settore economico a livello cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale. Conformemente a quanto proposto dal Consiglio di Stato nel messaggio del 26 giugno 2024, i salari dovranno essere compresi in un intervallo tra una soglia inferiore di 20.00 franchi all'ora e una soglia superiore di 20.50 franchi all'ora. Se in un ramo economico il 55% del salario orario mediano in Svizzera si trova al di sotto della soglia minima inferiore, il salario minimo legale corrisponde almeno a quello della soglia inferiore. Se in un ramo economico il 55% del salario orario mediano in Svizzera si trova al di sopra della soglia superiore, il salario minimo legale corrisponde almeno a quello della soglia superiore. Per le divisioni economiche in cui il dato non è pubblicato per motivi legati alla protezione dei dati o non è disponibile, il salario minimo orario lordo è fissato prendendo come riferimento il salario minimo risultante per i settori affini.

In caso di retribuzione oraria, al salario minimo vanno aggiunte le indennità per vacanze (8.33% per 4 settimane o 10.64% per 5 settimane) e per i festivi (3.60% per 9 giorni festivi).

Cod.	Divisione economica (NOGA 2008)	Salario orario mediano svizzero	55% del salario orario mediano svizzero	Salario orario minimo
		(fr./ora)	(fr./ora)	(fr./ora)
02	Silvicoltura	40.78	22.43	20.50
03	Pesca e acquicoltura	20.50
05	Estrazione di carbone e lignite	20.10
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	20.10
07	Estrazione di minerali metalliferi	20.10
08	Altre attività estrattive	36.54	20.10	20.10
09	Servizi di supporto all'estrazione	X	X	20.10
10	Industrie alimentari	30.75	16.91	20.00
11	Produzione di bevande	35.19	19.36	20.00
12	Industria del tabacco	76.73	42.20	20.50
13	Industrie tessili	32.39	17.82	20.00
14	Confezione di articoli di abbigliamento	27.15	14.93	20.00
15	Confezione di articoli in pelle e simili	34.26	18.84	20.00
16	Industria dei prodotti in legno (senza mobili)	35.35	19.44	20.00
17	Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	36.20	19.91	20.00
18	Stampa, riproduzione su supporti registrati	36.61	20.14	20.14
19	Cokefazione, raffinazione	X	X	20.50
20	Fabbricazione di prodotti chimici	46.54	25.60	20.50
21	Industria farmaceutica	59.40	32.67	20.50
22	Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche	35.37	19.45	20.00
23	Fabbricazione altri prodotti minerali non metalliferi	36.50	20.07	20.07
24	Attività metallurgiche	35.59	19.57	20.00
25	Fabbricazione di prodotti in metallo	36.07	19.84	20.00
26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica	42.49	23.37	20.50
27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche	39.23	21.57	20.50
28	Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	41.80	22.99	20.50
29	Fabbricazione di autoveicoli	37.63	20.70	20.50
30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	42.03	23.12	20.50
31	Fabbricazione di mobili	36.84	20.26	20.26
32	Altre industrie manifatturiere	38.03	20.91	20.50
33	Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature	39.72	21.85	20.50
35	Fornitura di energia	49.00	26.95	20.50
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	44.84	24.66	20.50
37	Gestione delle reti fognarie	38.09	20.95	20.50
38	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti	35.43	19.49	20.00
39	Risanamento, altri servizi gestione rifiuti	X	X	20.00
41	Costruzione di edifici	37.79	20.79	20.50
42	Ingegneria civile	38.97	21.43	20.50
43	Lavori di costruzione specializzati	36.38	20.01	20.01
45	Commercio e riparazione di autoveicoli	34.75	19.11	20.00
46	Commercio all'ingrosso	42.77	23.53	20.50

Cod.	Divisione economica (NOGA 2008)	Salario orario mediano svizzero	55% del salario orario mediano svizzero	Salario orario minimo
		(fr./ora)	(fr./ora)	(fr./ora)
47	Commercio al dettaglio	29.39	16.17	20.00
49	Trasporto terrestre e mediante condotte	36.40	20.02	20.02
50	Trasporti marittimi e per vie d'acqua	35.46	19.50	20.00
51	Trasporto aereo	40.27	22.15	20.50
52	Magazzinaggio, attività di supporto ai trasporti	33.65	18.51	20.00
53	Servizi postali e attività di corriere	33.51	18.43	20.00
55	Servizi di alloggio	26.38	14.51	20.00
56	Attività di servizi di ristorazione	26.54	14.60	20.00
58	Attività editoriali	45.14	24.83	20.50
59	Produzione audiovisivi	34.12	18.77	20.00
60	Attività di programmazione e trasmissione	50.76	27.92	20.50
61	Telecomunicazioni	51.74	28.46	20.50
62	Attività informatiche	54.30	29.87	20.50
63	Attività dei servizi d'informazione	66.44	36.54	20.50
64	Servizi finanziari	60.53	33.29	20.50
65	Assicurazioni	52.03	28.61	20.50
66	Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi	55.56	30.56	20.50
68	Attività immobiliari	40.41	22.23	20.50
69	Attività legali e contabilità	47.00	25.85	20.50
70	Attività di sedi centrali; consulenza gestionale	56.86	31.27	20.50
71	Architettura e ingegneria; analisi tecniche	44.12	24.26	20.50
72	Ricerca scientifica e sviluppo	51.90	28.55	20.50
73	Pubblicità e ricerche di mercato	39.85	21.92	20.50
74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	39.71	21.84	20.50
75	Servizi veterinari	36.32	19.98	20.00
77	Attività di noleggio e leasing	36.72	20.20	20.20
78	Ricerca, selezione, fornitura di personale	33.78	18.58	20.00
79	Attività delle agenzie di viaggio	35.03	19.26	20.00
80	Servizi di investigazione e vigilanza	29.13	16.02	20.00
81	Attività di servizi per edifici e paesaggio	30.29	16.66	20.00
82	Attività amministrative, supporto alle imprese	35.12	19.32	20.00
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazioni sociali	48.65	26.76	20.50
85	Istruzione	49.48	27.22	20.50
86	Attività dei servizi sanitari	40.14	22.08	20.50
87	Servizi di assistenza residenziale	34.38	18.91	20.00
88	Assistenza sociale non residenziale	38.12	20.97	20.50
90	Attività creative e d'intrattenimento	39.73	21.85	20.50
91	Biblioteche, archivi e musei	41.36	22.75	20.50
92	Attività riguardanti scommesse e case da gioco	33.36	18.35	20.00
93	Attività sportive e ricreative	35.74	19.66	20.00
94	Attività di organizzazioni associative	43.30	23.82	20.50
95	Riparazione beni uso personale e domestico	34.41	18.93	20.00

Cod.	Divisione economica (NOGA 2008)	Salario orario mediano svizzero (fr./ora)	55% del salario orario mediano svizzero (fr./ora)	Salario orario minimo (fr./ora)
96	Altre attività di servizi personali	25.29	13.91	20.00
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro	20.00
98	Produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio	20.00
99	Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali	20.00

Fonte dei salari orari mediani in Svizzera: rilevazione svizzera della struttura dei salari 2022 (RSS), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

Legenda:

X dato non pubblicato per motivi legati alla protezione dei dati

... dato non disponibile